

Delibera n. 94/2015

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2016

L'Autorità, nella sua riunione del 5 novembre

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito dell'attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:
- il comma 1, ai sensi del quale «[l']Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori»;
 - il comma 6, lettera b), il quale dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provveda «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio», precisando che «[i]l contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato»;
- VISTI** l'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*); l'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 (*Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*), il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 (*Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus*); il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico*); il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129 (*Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne*); l'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree;

CONSIDERATO	che il citato impianto normativo consente alla Autorità di esplicare le competenze attribuite su tutti i comparti ed i segmenti dell'intero settore dei trasporti, per l'esigenza di assicurare una complessiva attività di regolazione, di vigilanza e consultiva;
VISTO	l'articolo 8, comma 1, lettera c), n. 6) della legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha delegato il Governo all'individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle autorità indipendenti «mediante la partecipazione delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque, regolate o vigilate»;
VISTO	il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013;
VISTA	la Pianta organica dell'Autorità, approvata con delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013, come aggiornata dalla delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014;
VISTO	il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera n. 6/2013 del 12 dicembre 2013;
VISTO	il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018 dell'Autorità, approvato, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, con delibera n. 93/2015, del 5 novembre 2015, e preso, pertanto, atto del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorità;
CONSIDERATO	che occorre provvedere, in applicazione del riportato art. 37, comma 6, lett. b), alla determinazione annuale di entità e modalità del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità;
CONSIDERATO	che l'Autorità ha improntato la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. <i>spending review</i>);
CONSIDERATO	che tale contributo costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
RILEVATA	la necessità di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro:
	<ul style="list-style-type: none"> - corrispondenza tra gli oneri imposti ai soggetti tenuti al contributo ed i costi amministrativi sostenuti per l'esercizio dell'attività dall'Autorità nel perseguitamento della missione istituzionale; - obiettività, trasparenza e proporzionalità nella individuazione dei soggetti tenuti al contributo e nella determinazione del <i>quantum</i> dello stesso; - il rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalità di contribuzione, ferma comunque la necessità di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;
VISTE	la delibera n. 73/2015 del 10 settembre 2015, con la quale si è posto in consultazione il documento - con la medesima approvato - concernente la determinazione del contributo per il funzionamento all'Autorità per l'anno 2016, e le osservazioni conseguentemente pervenute;
RITENUTO	per quanto premesso, di assoggettare a contribuzione i soggetti esercenti le seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali); b) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;

- c) servizio taxi;
- d) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- e) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- f) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per altre vie navigabili;
- g) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;
- h) servizi accessori alle gestione di infrastrutture di trasporto;
- i) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci;
- j) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
- k) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;
- l) servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, via mare e per altre vie navigabili;

RITENUTO anche in considerazione di quanto illustrato, attesa la necessità di assicurare la massima obiettività e trasparenza nell'applicazione del contributo, di:

- intendere il fatturato rilevante per la determinazione del contributo come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- consentire lo scomputo dal fatturato rilevante dei: (i) ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iii) contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in forza di contratti di programma - parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (iv) ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'*"equivalente incremento della tariffa di competenza"* applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (v) ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vi) ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero;

RITENUTO inoltre di dover considerare:

- a) per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci ed al fine di evitare una diversità di trattamento tra le imprese italiane e quelle estere non soggette, in quanto tali, alle norme contabili italiane - il fatturato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) – aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972; per il trasporto delle merci: (i) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22% - aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non

imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972. Tanto per assicurare alle società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;

b) per i soggetti operanti nel settori del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci (escluse le attività svolte dalle imprese di cabotaggio, per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto) ed al fine di assoggettare a contribuzione esclusivamente il fatturato conseguito nel territorio nazionale: (i) con riferimento al trasporto passeggeri, il fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri trasportati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali; (ii) con riferimento al trasporto merci, il fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci trasportate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali;

RITENUTO di dovere determinare, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato per l'anno 2016, l'aliquota nella misura dello 0,4 (zero virgola quattro) per mille del fatturato, in misura, quindi, notevolmente inferiore a quella stabilita come massima dalla legge;

RITENUTO peraltro possibile, in ragione dell'effettivo fabbisogno di spesa, e opportuno, in considerazione del contesto macroeconomico generale oltre che della contingente situazione dei mercati regolati e dell'obiettivo di ridurre al minimo, per quanto possibile, la pressione contributiva sui soggetti destinatari, prevedere variazioni nella misura della contribuzione richiesta, in particolare riducendo ulteriormente, in modo mirato e congruo, l'aliquota del contributo;

RITENUTO in particolare opportuno indirizzare selettivamente tale riduzione verso i settori dell'autotrasporto e della logistica, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico degli operatori economici interessati, in considerazione del grado inferiore di esigenza regolatoria e di vigilanza rispetto agli altri settori sottoposti alle funzioni dell'Autorità, nonché della circostanza che i ricavi registrati dalle imprese operanti in questi settori sono costituiti, anche in misura rilevante, da attività non concernenti direttamente il trasporto, ma preparatorie allo stesso;

RITENUTO pertanto di prevedere, sempre al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Autorità per l'anno 2016, per i soggetti operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica, un'aliquota nella misura dello 0,2 (zero virgola due) per mille del fatturato;

RITENUTO infine di confermare per l'anno 2016, per finalità di semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori, da un lato, e ragioni di efficienza ed economicità della attività amministrative di verifica e riscossione inerenti l'applicazione del prelievo, dall'altro, che il versamento non sia dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto dalla presente delibera - pari od inferiori ad € 6.000,00 (euro seimila/00);

RILEVATA la necessità, sempre al fine di assicurare un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, di definire altresì, in via generale, le modalità di contribuzione, demandando a successivi provvedimenti degli Uffici competenti la definizione di dettaglio delle relative istruzioni tecniche;

Su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento e quanto espresso in premessa

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Ai sensi dell'art 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
 - a. gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
 - b. servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
 - c. servizio taxi;
 - d. servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
 - e. servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
 - f. servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per altre vie navigabili;
 - g. servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;
 - h. servizi accessori alle gestione di infrastrutture di trasporto;
 - i. servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci;
 - j. gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
 - k. servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;
 - l. servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, via mare e per altre vie navigabili.
2. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
3. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2015. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
4. Nel caso di consorzi o società consortili formati esclusivamente da soggetti che esercitano le attività indicate nel comma 1, il contributo è dovuto dai soggetti consorziati. In caso di consorzi o società consortili composte anche da soggetti che non esercitano le attività indicate nel comma 1, il contributo è dovuto dai consorzi o dalle società consortili.

Articolo 2
Misura del contributo

1. Per l'anno 2016, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, è fissata nella misura dello 0,4 (zero virgola quattro) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera.

2. Per i soggetti operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2016 è fissata nella misura dello 0,2 (zero virgola due) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera.
3. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
4. Dal totale dei ricavi possono essere esclusi: (i) gli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iii) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in forza di contratti di programma - parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (iv) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (v) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vi) i ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero.
5. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
 - a) per il trasporto passeggeri:
 - a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;
 - a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972;
 - b) per il trasporto merci:
 - b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;
 - b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972.
6. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
 - a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri trasportati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali;
 - b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci trasportate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali.

Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto.

7. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 6.000,00 (euro seimila/00).

Articolo 3 **Termini e modalità di versamento**

1. Per l'anno 2016 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 29 aprile 2016 e quanto al residuo entro e non oltre il 30 novembre 2016. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. In presenza di gruppi societari, il versamento può essere effettuato dalla capogruppo in nome e per conto delle singole società appartenenti al gruppo, singolarmente per ciascuna delle società soggette a contributo. Ogni bonifico deve riportare nella causale il codice fiscale e la denominazione sociale della singola società cui il versamento fa riferimento.
3. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo Equitalia S.p.a, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escusione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

Articolo 4 **Comunicazioni**

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano all'Autorità, entro il 29 aprile 2016, i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità, dando contestualmente notizia all'Autorità dell'avvenuto versamento. In caso di mancata o tardiva dichiarazione, nonché di indicazione nel modello di dati non rispondenti al vero, l'Autorità esperirà le azioni previste dalla normativa vigente.
2. I dati economici devono essere attestati dal revisore legale dei conti o dalla società di revisione legale o dal collegio sindacale della società a cui i dati si riferiscono nel caso in cui il soggetto ridetermina il fatturato rilevante per: (i) scomputo ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) scomputo contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iii) scomputo ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (iv) scomputo ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero (estero su estero); (v) soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali; (vi) soggetti operanti nel settore del trasporto aereo passeggeri e/o merci; (vii) soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre via navigabili di merci e/o passeggeri, ad esclusione del cabotaggio.

Articolo 5
Disposizioni finali

1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità www.autorita-trasporti.it
2. Il Segretario Generale dell'Autorità effettua tutti gli atti necessari per rendere disponibili le istruzioni tecniche agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la comunicazione del contributo.

Torino, 5 novembre 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi